

LA VIOLENZA E I MINORI

CONSIDERAZIONI GENERALI CON UN OCCHIO AL NOSTRO TERRITORIO

“Qualora qualcuno rubì il figlio minore di un altro, sia messo a morte.”

Codice Hammurabi, 14

“Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina di mulino e sia gettato nel mare.”

Vangelo Matteo, 9.42

Sin dai primordi della civiltà dell'uomo, uno degli elementi distintivi di tutte le società che si andavano organizzando, dall'iniziale status di nomadismo, in luoghi stanziali collegati alla coltivazione dei terreni e all'allevamento degli animali concerneva la tutela dei minori di età, soggetti da sempre considerati deboli e dunque da proteggere con disposizioni religiose, civili e di comportamento da atteggiamenti violenti di soggetti adulti, disposizioni tra le quali le due citate in proemio costituiscono forse gli esempi nella storia antica più eclatanti e conosciuti.

Eppure, nonostante questa proclamata e risalente attitudine avvalorata dal costante potenziamento e affinamento nel tempo della evoluzione legislativa a difesa dei soggetti più deboli, tuttora vediamo come la violenza in età minore e in particolare durante lo sviluppo adolescenziale, sia essa agita o subita, assuma una dimensione fisica ovvero meramente assistita, costituisca un fenomeno che non solo non conosce regressione alcuna, ma al contrario vede numeri assoluti in continua crescita, quasi esponenziale.

Perché tale discrasia?

Si possono individuare almeno tre ordini di fattori che giustificano tale apparente contraddizione.

Innanzitutto, gli strumenti utilizzabili a favore dell'emersione di casi di violenza nei confronti dei minori si sono nel tempo moltiplicati, rendendo più agevole ed incoraggiando la denuncia di comportamenti illeciti che una volta era ristretta nell'imbuto dei soli organi di polizia giudiziaria (si pensi al diritto di querela previsto dall'art. 120 c.p., per di più esperibile solo a mezzo del genitore o del tutore per gli infra quattordicenni e per gli interdetti-comma 2 detto -): celeberrimo e paradigmatico è il caso del Telefono Azzurro (Onlus nata nel 1987

con lo scopo di difendere i diritti dell'infanzia, riconosciuta con una Convenzione ONU due anni più tardi) ma, con esso, si possono citare tutte le organizzazioni a tutela dell'infanzia che operano come ONLUS nel nostro paese (come Save the Children, in realtà creata ben in precedenza - 19 maggio 1919 - e costituente una grande Organizzazione internazionale indipendente che opera in 125 paesi con una rete di 28 organizzazioni nazionali e una struttura internazionale ma anche UNICEF Italia, creata nel 1974 o anche Oxfam Italia, pur avente lo scopo statutario diverso di combattere la povertà dei minori), organizzazioni queste tutte che con la loro capillare rete di assistenza aiutano certamente le vittime a manifestarsi e difendersi.

In secondo luogo, l'evoluzione del costume sociale ha via via ristretto l'ampiezza di comportamenti un tempo oggettivamente violenti da parte di adulti che in passato erano tollerati se non addirittura esplicitamente ammessi e consentiti (si pensi al cd. *jus corrigendi* spettante agli insegnanti, ai custodi e ai genitori un tempo esercenti la patria potestà che può sfociare in comportamento delittuoso solamente nel caso di abuso di tali mezzi: art. 571 c.p.): tali comportamenti hanno subito una progressiva e costante erosione di legittimità sino a costituire ormai per la loro quasi totalità espressione *sic et simpliciter* non consentita di maltrattamento.

Infine, l'obiettivo disgregarsi delle istituzioni familiari, *in primis* della più importante di essa ovvero il matrimonio (che per dettato costituzionale - art. 30 - ha il fine esplicito di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori di esso), ha determinato una deriva all'interno delle stesse, non più viste come il mezzo per tenere al sicuro i minori da un mondo esterno violento, ma a propria volta causa di violenza endogena pressoché sempre subita dai più deboli del nucleo dei conviventi, quindi donne e soprattutto minori.

Per il limitato spazio consentito al presente articolo, ci è consentito con volo di uccello solamente scorrere le norme che l'ordinamento giudiziario ha posto a tutela dei minori di età per i diversi casi di maltrattamento e in tal senso

possiamo osservare che il codice penale del 1930 è stato nel tempo implementato in materia con una serie di disposizioni che si possono raggruppare sotto le seguenti fenomenologie:

1) maltrattamenti per patologia delle cure (art. 570 c.p. sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale, quindi casi di incuria per abbandono del regime domestico o condotte contrarie all'ordine e alla morale familiare; art. 571 c.p. abuso di mezzi di correzione e di disciplina, quindi abuso fisico dal quale può derivare un pericolo di malattia nel corpo o nella mente; art. 572 c.p. maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, ovvero pluralità di condotte determinanti sofferenze fisiche e morali);

2) reati per abuso sessuale (art. 609 bis c.p. violenza sessuale regolamentata nelle sue forme aggravate dall'art. 609 ter c.p.; art. 609 quater c.p. compimento di atti sessuali senza violenza; art. 609 quintes c.p. corruzione di minorenni; art. 609 octies c.p. violenza di gruppo);

3) sfruttamento sessuale (art. 600 bis c.p. prostituzione minorile);

4) turismo sessuale (art. 600 quinquies c.p.);

5) pornografia minorile (art. 603 ter c.p. commercio di materiale pornografico minorile; art. 604 quater c.p. detenzione di materiale pornografico minorile);

6) tutela della personalità del minore (art. 734 bis c.p. tutela della riservatezza del minore; art. 392 c.p.p. ascolto protetto del minore; art. 609 decies c.p.).

Sotto lo specifico capitolo della violenza nelle relazioni familiari, la legge n. 154 del 5 aprile 2001 recante misure sul tema ha previsto da una parte la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) e dall'altra parte gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 bis e 343 ter c.c. e 736 bis c.p.c.).

Non va infine dimenticata la recente legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (c.d. legge del codice rosso) che ha tra l'altro inasprito le sanzioni in materia di maltrattamenti in famiglia ed ha implementato le misure relative agli orfani di crimini domestici e alle famiglie affidatarie già previste nella legge n. 4/2018.

Venendo ai dati che riguardano la nostra Regione, ricordiamo innanzitutto che la stessa già con DGR n. 4031 del 30/12/2002 aveva approvato il Progetto Pilota Regionale di "prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori", istituendo successivamente (DGR n. 4236 del 30/12/2003) all'uopo 5 Centri provinciali e interprovinciali di cura e protezione per gli interventi terapeutici a favore rispettivamente dei bambini, dei ragazzi che hanno vissuto situazioni di abuso sessuale o di grave maltrattamento e delle loro famiglie e quindi, infine, costituendo nel tempo fino a 5 Equipe Specialistiche interprovinciali presso distinte Aziende Ospedaliere la cui prosecuzione di attività è stata da ultimo confermata con DDR n. 99 del 19/09/2019.

Ebbene, i minori in carico alle 5 Equipe Specialistiche nel 2018 risultano essere stati in totale 773, dei quali 460 femmine (59,5%), trend in aumento rispetto all'anno 2017 nel quale si sono avute 573 vittime di abusi e maltrattamenti con 423 nuovi accessi.

Con riguardo, in particolare, ai minori vittime di maltrattamenti e abusi sessuali seguiti dall'Equipe Specialistica denominata "I Girasoli" dell'USL n. 6 padovana, essi sono passati da 100 nel 2018 a 156 nel 2019, con un esponenziale aumento di contesti familiari problematici, essendo perpetrata tra le mura domestiche la grande maggioranza (129 casi) dei reati contro i minori.

Purtroppo, dei 192 minori vittime di abusi presi in carico dalle 5 Equipe summenzionate e finanziate dalla Regione, ben 152 sono quelli seguiti nell'ambito della ULS n. 6 Euganea e sono quasi tutti di nazionalità italiana. La loro età è frastagliata: 15 sono i bambini sotto i 5 anni, 61 quelli infradecennio, 48 fra gli 11 e i 13 anni, 63 fra i 14 e i 17 anni e 5 maggiorenni che stanno chiudendo il percorso clinico iniziato dalla minore età.

Le Equipe sono attivate soprattutto dall'Autorità di Polizia, dai Servizi Sociali dei Comuni di residenza e dalle stesse ULS.

La nozione di maltrattamento presa in cura dall'Equipe padovana (e da tutte le altre regionali) è la più ampia, comprende la violenza fisica e quella psicologica, ivi compresa la sindrome di Munchausen per procura, disturbo psichiatrico in cui la persona (per lo più il genitore) finge nel bambino una malattia fisica o un trauma psicologico per attirare attenzione e compassione.

Nei casi dei bimbi più piccoli, vi sono addirittura neonati vittime di babyshaking, ovvero di violento scuotimento che crea traumi in queste creature indifese.

Che dire, dunque e conclusivamente, a fronte di questi dati in verità sconcertanti?

Forse solo augurarci di cuore un giorno, numeri ben diversi alla mano come segno tangibile di una rigenerata umanità, di essere in grado di poter contestare l'amara verità della seguente riflessione che dobbiamo a Oriana Fallaci:

“Qui da noi ciascuno fa del male a qualcuno, bambino. Se non lo fa, soccombe. E non ascoltare chi dice che soccombe il più buono. Soccombe il più debole, che non è necessariamente il più buono.

Io non ho mai preteso che le donne fossero più buone degli uomini, che per bontà meritassero di non morire. Essere buoni o cattivi non conta: la vita quaggiù non dipende da quello. Dipende da un rapporto di forza basato sulla violenza. La sopravvivenza è violenza.”

Avv. Isabella Martinello

Avv. Andrea Lunardi